

OGGETTO: DECRETO FISCALE

Gent.li Clienti,

il **Decreto Fiscale collegato** alla Manovra di Bilancio recante "misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", DL del 21 ottobre 2021 n. 146, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21.10.2021 n. 252. Il decreto **entra in vigore il 22 ottobre** e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Vi evidenziamo qui di seguito le nuove disposizioni relative alle cartelle pregresse, alla rottamazione sospesa, al saldo e stralcio ed ai nuovi termini per la dilazione dei ruoli (qualora Vi trovaste in queste fattispecie) .

DECRETO LEGGE FISCO – LAVORO (MISURE FISCALI)										
<p>RIMESSIONE NEI TERMINI PER ROTTAMAZIONE-TER E DAL SALDO E STRALCIO (Art.1)</p> <p>¹ Articolo 68, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27</p> <p>¹ articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno</p>	<p>L'articolo 1 del decreto fiscale prevede la rimessione nei termini dei contribuenti decaduti dalla Rottamazione-ter e dal Saldo e stralcio.</p> <p>In particolare, viene modificato il decreto Cura Italia¹ prevedendo che il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate della cd. Rottamazione ter, della definizione agevolata delle risorse europee e del saldo e stralcio², sia considerato tempestivo e non determini l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2021.</p>									
	<p> Ricordiamo che per il pagamento di questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza³, perciò il termine ultimo è lunedì 6 dicembre 2021 (il 5 dicembre 2021 cade di domenica).</p>									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RATE NON VERSATE ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO</th> <th>TERMINE ULTIMO PER NON DECADERE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">2020</td> <td>28 febbraio *</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">30 novembre 2021</td> </tr> <tr> <td>31 marzo</td> </tr> <tr> <td>31 maggio *</td> </tr> </tbody> </table>	RATE NON VERSATE ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO		TERMINE ULTIMO PER NON DECADERE	2020	28 febbraio *	30 novembre 2021	31 marzo	31 maggio *	
RATE NON VERSATE ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO		TERMINE ULTIMO PER NON DECADERE								
2020	28 febbraio *	30 novembre 2021								
	31 marzo									
	31 maggio *									

¹ Articolo 68, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

² articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

³ di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018

<p>2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>31 luglio</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>30 novembre *</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">2021</td> <td>28 febbraio *</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31 marzo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31 maggio *</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31 luglio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30 novembre*</td> <td></td> </tr> </table>		31 luglio			30 novembre *		2021	28 febbraio *		31 marzo		31 maggio *		31 luglio		30 novembre*	
	31 luglio																	
	30 novembre *																	
2021	28 febbraio *																	
	31 marzo																	
	31 maggio *																	
	31 luglio																	
	30 novembre*																	
<p>(*) scadenze previste unicamente per la rottamazione delle cartelle e della "Definizione agevolata delle risorse UE".</p>																		
<p>ESTENSIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO PER LE CARTELLE DI PAGAMENTO NOTIFICATE NEL PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 (Art. 2)</p>	<p>Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, l'articolo 2 del decreto prevede che il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo⁴ è fissato in centocinquanta giorni (aumentandolo così di 3 mesi rispetto al termine di 60 giorni originariamente previsto). In questo modo viene concesso più tempo ai contribuenti per saldare i debiti.</p>																	
<p>TERMINE PAGAMENTO CARTELLE NOTIFICATE DAL 01.09.2021</p>		<p>60-giorni-dalla-notifica 150 giorni dalla notifica</p>																
<p>ESTENSIONE DELLA RATEAZIONE PER I PIANI DI DILAZIONE (Art. 3)</p>	<p>Per quanto riguarda la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione viene concesso più tempo ai contribuenti per effettuare i versamenti. Per le rateizzazioni in essere all'8 marzo 2020, cioè prima dell'inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19, è prevista l'estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa, mentre per le restanti rateizzazioni riferite a richieste presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di n. 10 rate.</p> <p>Pertanto, in seguito alla novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 si decade se nel periodo di rateazione non sono state versate 18 rate anche non consecutive ◆ relativamente ai provvedimenti di accoglimento di dilazione emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2021, si decade se nel periodo di rateazione non sono state versate 10 rate anche non consecutive <p>I debitori incorsi, alla data del 22 ottobre, in decadenza da piani di dilazione⁵ in essere alla data dell'8 marzo 2020 sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento</p>																	

⁴ previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

⁵ di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

delle rate sospese è fissato al 31 ottobre 2021.	
PIANI DI DILAZIONE IN ESSERE ALLA DATA 8.3.2020	Debitori automaticamente riammessi e nuovo termine di pagamento 31.10.2021. Sono necessarie 18 rate non pagate per decadere
PIANI DI DILAZIONE IN ESSERE DOPO L'8 MARZO 2020 AL 31.12.2021	Sono necessarie 10 rate non pagate per decadere
PIANI DI DILAZIONE DAL 01.01.2022	Salvo nuove modifiche sono sufficienti 5 rate non pagate per decadere, così come previsto dalla norma originaria.

Lo Studio rimane come sempre a Vostra disposizione.

Cordiali saluti.

Bo, 26/10/2021


M. S. M.